

SPAZIO PROTETTO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE A PREMIO UNICO E VERSAMENTI AGGIUNTIVI CON PRESTAZIONI LEGATE A FONDI INTERNO

Definizioni

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato:	la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
Beneficiari:	coloro ai quali spettano le somme assicurate nel caso si verifichi l'evento assicurato.
Contraente:	chi stipula il contratto con la Compagnia.
Età assicurativa:	è l'età dell'Assicurato espressa in anni interi arrotondata all'anno successivo se dal compimento dell'anno sono decorsi più di sei mesi.
Data di decorrenza:	la data di efficacia delle prestazioni assicurative.
Premio investito:	è il premio versato dal Contraente, al netto delle spese di cui all'Art. 9 a), che viene investito in Quote del Fondo Interno Spazio Protetto.
Compagnia:	BPV VITA S.p.A., impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1762 del 21 dicembre 2000 e pubblicazione G.U. Serie Generale n. 1 del 2 gennaio 2001. Sede Legale, Sede Sociale e Direzione Generale in Italia – Via Meucci, 5 – 37135 Verona e Sede Operativa in Italia – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona.
Fondo Interno:	Fondo Mobiliare Interno gestito da BPV VITA S.p.A., nel quale vengono investiti i premi versati dal Contraente.
Quote:	ciascuna delle parti di uguale valore in cui il Fondo Interno è suddiviso.
Prestazioni assicurative:	le prestazioni alle quali è tenuta la Compagnia, collegate alle variazioni del valore della Quota del Fondo Interno Spazio Protetto.
Valore unitario della Quota Iniziale:	è il massimo valore raggiunto dalla Quota del Fondo Interno Spazio Protetto nel periodo che decorre dalle ore zero del 29.10.2003 alle ore ventiquattro del 17.12.2003.
Valore unitario della Quota per il calcolo della cedola annuale:	è il valore unitario della Quota del Fondo Interno Spazio Protetto relativo al secondo mercoledì precedente ciascuna Data di protezione annuale.
Date di protezione annuali:	15.12.2004, 14.12.2005, 13.12.2006, 19.12.2007 e 17.12.2008.
Società Collocatrice:	Banco Popolare di Verona e Novara Scarl – Piazza Nogara, 2 – Verona – Italia.
Banca Aletti & C. S.p.a.:	Banca Aletti & C. S.p.a. – Via Santo Spirito, 14 – 20121 – Milano – Italia assume gli impegni in relazione alla prestazione in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto di cui all'Art. 11 e alla prestazione in caso di riscatto dal lunedì al venerdì (compresi) precedenti le Date di protezione annuali del 15.12.2004, del 14.12.2005, del 13.12.2006 e del 19.12.2007 di cui all'Art. 17.

Art. 1 – Oggetto. A fronte del versamento di un premio unico al momento della conclusione del contratto e degli eventuali premi unici aggiuntivi in base a quanto previsto all'Art. 8, il presente contratto di assicurazione prevede, in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza, la corresponsione al Beneficiario designato di un capitale calcolato in base a quanto previsto dal successivo Art. 11. Durante la vita del contratto, e in caso di vita dell'Assicurato, è previ-

sta la corresponsione di una eventuale cedola annuale, come indicato all'Art. 11.

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Compagnia corrisponderà invece al Beneficiario designato un capitale calcolato secondo quanto stabilito all'Art. 12.

Tutte le prestazioni assicurative previste dal presente contratto sono collegate all'andamento del valore della Quota del Fondo Interno Spazio Protetto, la

quale, a sua volta, dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui la Quota è rappresentazione.

Conseguentemente, con il presente contratto di assicurazione:

- a) il Contraente assume **il rischio connesso alle possibili variazioni del valore della Quota;**
- b) la Compagnia **non è tenuta ad alcun valore minimo garantito;**
- c) **le prestazioni assicurative potranno risultare inferiori al premio versato.**

Art. 2 – Conclusione del contratto e decorrenza degli effetti. Il contratto si ritiene concluso e produce i propri effetti, sempre che la Compagnia non abbia comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta, entro i termini sottoindicati:

- a) dalle ore zero del primo mercoledì successivo al giorno di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente, se tra la data di sottoscrizione e il primo mercoledì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- b) dalle ore zero del secondo mercoledì successivo al giorno di sottoscrizione della proposta, se tra la data di sottoscrizione e il primo mercoledì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.

Il contratto produce effetti dalle date suddette a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto. Nel caso in cui si verifichi il decesso del Contraente o dell'Assicurato prima della conclusione del contratto, la Compagnia rimborserà, rispettivamente, agli eredi del Contraente o al Contraente stesso il premio da questi corrisposto, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.

Art. 3 – Revoca della proposta. Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta presso la sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona – Italia. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.

Art. 4 – Diritto di recesso del Contraente. Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta del Contraente, che dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona – Italia. La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il controvalore delle Quote acquisite con il premio

investito, e valorizzate come previsto all'Art. 14, maggiorato delle spese di cui al successivo Art. 9 a). La Compagnia tratterrà le spese sostenute per l'emissione del contratto, individuate forfetariamente in 20,00 Euro. **L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.**

Art. 5 – Dichiarazioni sul proprio stato di salute. Contestualmente alla proposta, l'Assicurato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sul proprio stato di salute. Nel caso di mancata sottoscrizione di tale dichiarazione, il contratto verrà comunque concluso ma il capitale in caso di decesso, calcolato come indicato al successivo Art. 12, sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia di età previsti dalla Tabella A di cui all'Art. 12, indipendentemente dall'età dell'Assicurato.

Art. 6 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato. Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di corrispondere, in caso di decesso dell'Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione, un capitale pari al controvalore totale delle Quote acquisite nel Fondo Interno e valorizzate come descritto all'Art. 14.

B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre la somma dovuta di cui all'Art. 12, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 7 – Rischio morte. Non rilevano ai fini della prestazione assicurativa, né il luogo dove avviene il decesso, né l'eventuale cambiamento di professione dell'Assicurato.

A) ESCLUSIONI

È escluso dalla prestazione assicurativa solo il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano. In tal caso la prestazione assicurativa può essere adempiuta, su richiesta del Contraente, alle condizioni previste dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento aggiuntivo relativamente al controvalore delle Quote acquisite con quel versamento).

B) CONDIZIONI DI CARENZA

Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, **qualora il contratto venga concluso senza visita medica e il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, il capitale assicurato, così come previsto all'Art. 12, non verrà corrisposto. In tal caso verrà corrisposto solamente il controvalore totale delle Quote del Fondo Interno possedute alla data del decesso dell'Assicurato e valorizzate come previsto al successivo Art. 14.**

Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti aggiuntivi, relativamente al controvalore delle Quote acquisite con ogni singolo versamento.

Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato così come stabilito dall'Art. 12, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
- c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del

contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto A) – l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

È inoltre sempre previsto, anche in caso di preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata.

In tal caso verrà corrisposto solamente il controvalore totale delle Quote acquisite nel Fondo Interno alla data del decesso dell'Assicurato e valorizzate come previsto al successivo Art. 14.

Se il decesso dell'Assicurato dovesse invece verificarsi, dopo 5 anni dalla conclusione del contratto, per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato, così come disciplinato all'Art. 12, senza la limitazione sopra indicata.

Tale criterio verrà seguito anche nel caso di versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al controvalore delle Quote acquisite con quel versamento.

Art. 8 – Il premio e le modalità di versamento. A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente, all'atto della sottoscrizione della proposta, versa un premio unico di importo non inferiore a 10.000,00 Euro. Avrà, inoltre, la possibilità di effettuare versamenti di premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a 5.000,00 Euro, dal lunedì al venerdì (compresi) precedenti le Date di protezione annuali del 15.12.2004, del 14.12.2005, del 13.12.2006 e del 19.12.2007.

Il premio versato dal Contraente, al netto delle spese di cui all'Art. 9 a), è investito, al momento della sottoscrizione della proposta o del versamento dei premi unici aggiuntivi, in Quote del Fondo Interno Spazio Protetto.

La Compagnia provvede all'investimento del premio come previsto all'Art. 14.

Il pagamento del premio unico e dei premi unici aggiuntivi viene effettuato presso lo sportello bancario tramite addebito sul conto corrente intestato al Contraente ed acceso presso la Società Collocatrice.

Nel caso di estinzione del conto corrente presso la Società Collocatrice, ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo, il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici aggiuntivi.

Art. 9 – Spese.

a) Spese di acquisizione, emissione ed amministrazione.

Le spese di acquisizione, emissione ed amministra-

zione vengono trattenute dalla Compagnia, che le detrae dall'importo del premio unico iniziale e dei premi unici aggiuntivi, e sono pari ad una percentuale del:

- 1,70% se il premio è inferiore o uguale a 100.000,00 Euro;
- 1,50% se il premio è superiore a 100.000,00 Euro e inferiore o uguale a 250.000,00 Euro;
- 1,30% se il premio è superiore a 250.000,00 Euro.

b) Spese di trasferimento tra Fondi Interni.

Non sono previste spese di trasferimento di Quote tra Fondi Interni in quanto l'entità delle prestazioni cui è tenuta la Compagnia è direttamente collegata all'andamento del valore della Quota del Fondo Interno Spazio Protetto.

c) Spese inerenti al Fondo Interno.

Il Fondo Interno Spazio Protetto in cui vengono investiti i premi prevede spese che determinano una diminuzione del valore netto del Fondo Interno, e di conseguenza del valore netto della Quota quali:

- a) commissioni di gestione applicate dalla Compagnia pari al 2,20% su base annua;
- b) non sono previste commissioni per la garanzia di prestazione minima;
- c) non sono previste commissioni di *overperformance* applicate dalla Compagnia;
- d) oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo Interno ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- e) spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno, di pubblicazione del valore della Quota, nonché spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- f) commissioni di gestione annue applicate dalle S.G.R. con il massimo del 2,60% del valore delle quote degli OICR in cui investe il Fondo Interno; possono inoltre essere previste commissioni di incentivo (*overperformance*) relativamente agli OICR in cui investe il Fondo Interno, calcolate qualora l'incremento percentuale del valore della quota dell'OICR sia superiore alla variazione di un parametro predefinito (benchmark di riferimento). Le commissioni di gestione annue e di incentivo – applicate sul patrimonio netto dell'OICR – non sono individuabili né quantificabili a priori a causa della numerosità, varietà e variabilità degli investimenti in quote di OICR. Nel caso di retrocessione di tali commissioni a favore della Compagnia, esse non verranno riconosciute al Fondo Interno. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Compagnia potrà rivedere il costo massimo, previa comunicazione al Contraente e fatto salvo il diritto di quest'ultimo di recedere dal contratto senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione.

Le predette commissioni vengono imputate al Fondo Interno, attraverso una diminuzione del suo valore

netto, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui al successivo Art. 15.

Art. 10 – Età all'ingresso – Durata del contratto.

L'Assicurato nel momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione deve avere un'età non superiore ad anni 90 e non inferiore ad anni 18.

La scadenza del contratto è fissata in data 17.12.2008.

La durata del contratto è uguale al periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto.

Art. 11 – Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato.

Prestazione in caso di vita dell'Assicurato durante il contratto

In ciascuna Data di protezione annuale, in caso di vita dell'Assicurato, la Compagnia corrisponderà una cedola annuale pari alla differenza, se positiva, tra il Valore unitario della Quota per il calcolo della cedola annuale e il valore unitario della Quota Iniziale, moltiplicata per il numero di Quote acquisite dal Contraente nel Fondo Interno Spazio Protetto alla data del secondo mercoledì precedente la relativa Data di protezione annuale. Nel caso in cui tale differenza positiva sia inferiore all'1% del Valore unitario della Quota Iniziale la cedola annuale non verrà corrisposta.

Prestazione in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto

Alla scadenza del contratto, in caso di vita dell'Assicurato, verrà corrisposto un capitale così determinato:

1. alla data del 17.12.2008 viene individuato il maggior valore fra:
 - a) il 100% del valore unitario della Quota alla data del 17.12.2008;
 - b) il valore protetto della Quota (come definito al successivo Art. 17) alla data del 17.12.2008;
2. si moltiplica il numero di Quote acquisite dal Contraente nel Fondo Interno Spazio Protetto alla data del 17.12.2008 per il maggior valore della Quota individuato al precedente punto 1.

La Compagnia, in relazione al presente contratto, non è tenuta ad alcun valore minimo garantito. Esiste la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta sia inferiore al premio versato. Il pagamento della prestazione in caso di vita a scadenza è condizionato alla solvibilità di Banca Aletti & C. S.p.a. che la Compagnia non garantisce. Rimane a carico del Contraente il rischio di controparte inteso come il rischio che Banca Aletti & C. S.p.a., per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti della Compagnia.

La Compagnia, qualora ravvisi che la composizione del Fondo Interno Spazio Protetto ad una

certa data, se non modificata, non risulti più in grado di corrispondere la prestazione in caso di vita a scadenza, provvederà ad investire il controvalore del Fondo Interno Spazio Protetto a quella data in strumenti finanziari di Emittenti ammessi ai sensi della normativa indicata nel Regolamento del Fondo Mobiliare Interno.

Art. 12 – Capitale in caso di morte dell'Assicurato. Trascorso il periodo di carenza come regolato dall'Art. 7 B), e sempre che l'Assicurato abbia sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute contenuta nella proposta di assicurazione, in caso di decesso dell'Assicurato la Compagnia corrisponderà, previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui al successivo Art. 19, un capitale determinato dal controvalore totale delle Quote possedute alla data del decesso dell'Assicurato (pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario di cui all'Art. 15) e valorizzate secondo quanto previsto all'Art. 14, moltiplicato per una percentuale (riportata di seguito nella Tabella A) corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso. Tale capitale non potrà comunque superare il controvalore delle Quote per un importo maggiore del capitale massimo aggiuntivo per il caso di morte definito per ciascuna fascia d'età e indicato nella Tabella A.

Tabella A

Età dell'Assicurato al momento del decesso	Fattore (%) di moltiplicazione	Capitale massimo aggiuntivo per il caso di morte
Fino a 39 anni	105%	100.000,00 Euro
Da 40 a 49 anni	105%	90.000,00 Euro
Da 50 a 59 anni	105%	75.000,00 Euro
Da 60 a 69 anni	103%	62.500,00 Euro
Da 70 a 79 anni	100,50%	50.000,00 Euro
80 anni e oltre	100,10%	50.000,00 Euro

Nel caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute, il capitale in caso di decesso sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia d'età prevista dalla Tabella A, indipendentemente dall'età dell'Assicurato. La Compagnia, in relazione al presente contratto, non è tenuta ad alcun valore minimo garantito. Esiste la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta sia inferiore al premio versato.

Art. 13 – Scelta dei Fondi Interni. Il premio versato dal Contraente, al netto delle spese di cui all'Art. 9 a), è investito, al momento della sottoscrizione della proposta o del versamento dei premi unici aggiuntivi, in Quote del Fondo Interno Spazio Protetto. È importante valutare attentamente la tipologia delle attività finanziarie in cui il Fondo Interno può investire con i relativi limiti, per apprezzare il profilo di rischio/rendimento.

Art. 14 – Operazioni di investimento, disinvestimento ed attribuzione delle Quote. Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento del premio unico iniziale inerente al Fondo Interno Spazio Protetto verranno effettuate il giorno di decorrenza dell'efficacia del contratto, così come individuato al precedente Art. 2. Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento dei premi unici aggiuntivi (e la relativa decorrenza degli effetti contrattuali) verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data del relativo versamento.

Il numero delle Quote attribuite al Contraente è pari al rapporto tra l'importo del premio versato, al netto delle spese di cui all'Art. 9 a), ed il valore unitario della Quota relativa al giorno in cui avviene l'investimento e l'attribuzione, determinato secondo quanto previsto al successivo Art. 15.

Le operazioni di disinvestimento conseguenti a riscatto, a recesso, a pagamento del capitale assicurato in caso di decesso, verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, a condizione che tra queste due date ci siano almeno due giorni lavorativi.

In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo mercoledì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.

Le operazioni di valorizzazione e conseguente disinvestimento relativamente al pagamento del capitale assicurato in caso di vita alla scadenza del contratto di cui al precedente Art. 11 verranno effettuate in data 17.12.2008 e corrisposte come previsto all'Art. 19.

Qualora il giorno di riferimento per l'investimento (disinvestimento) e l'attribuzione delle Quote non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o una sostanziale limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investe il Fondo Interno, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

La Compagnia fornirà per iscritto al Contraente le informazioni riguardanti il premio versato, il premio investito, la data di decorrenza della polizza, il numero di Quote attribuite e il loro valore unitario (con l'indicazione del giorno a cui tale valore si riferisce).

Art. 15 – Valore unitario della Quota. La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota del Fondo Interno Spazio Protetto. Il valore unitario della Quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di calcolo, cioè al primo

giorno lavorativo precedente a quello di investimento e di attribuzione delle Quote. Il valore unitario della Quota è pubblicato ogni giorno su "Il Sole 24 Ore" con indicazione della relativa data di riferimento.

Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.

Art. 16 – Trasferimento delle Quote presso un altro Fondo Interno (switch). Non è prevista la possibilità di trasferire le Quote presso un altro Fondo Interno (switch), fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 25.

Art. 17 – Diritto di riscatto. Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto in qualunque momento riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato. In considerazione dei rischi di natura finanziaria connessi all'investimento, è opportuno che il Contraente richieda, prima di effettuare l'operazione di riscatto, un'informazione circa il suo effettivo ammontare.

Infatti, in caso di sfavorevole andamento dei mercati, **il valore di riscatto potrebbe essere inferiore al premio versato.**

Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando comunicazione scritta alla Compagnia (con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona – Italia) e indicando espressamente nella sua richiesta il numero di Quote per le quali intende richiedere il riscatto.

La Compagnia fornirà per iscritto non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

Il valore di riscatto totale è pari ad una percentuale del controvalore totale delle Quote del Fondo Interno Spazio Protetto possedute alla data di richiesta di riscatto, disinvestite secondo quanto previsto all'Art. 14, previa consegna della documentazione indicata all'Art. 19. Tale percentuale, come di seguito indicata nella Tabella B, è variabile in funzione degli anni decorsi dalla data di conclusione del contratto, o in caso di premi unici aggiuntivi, dalla data dei relativi versamenti.

In caso di riscatto dal lunedì al venerdì (compresi) precedenti le Date di protezione annuali verrà comunque applicata la percentuale di riscatto del 100% e sarà possibile esercitare il diritto di riscatto anche qualora non sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto.

Tabella B

Periodo di richiesta del valore di riscatto	Percentuale di riscatto
Entro il 1° anno	Riscatto non ammesso
Durante il 2° anno	99,00%
Trascorsi 2 anni	100%

In caso di riscatto dal lunedì al venerdì (compresi)

precedenti la Data di protezione annuale del 15.12.2004 verrà corrisposto un capitale così determinato:

1. alla data del 15.12.2004 viene individuato il maggior valore fra:
 - a) il 100% del valore unitario della Quota alla data del 15.12.2004;
 - b) il valore protetto della Quota (come di seguito definito) alla data del 15.12.2004;
2. si moltiplica il numero di Quote acquisite dal Contraente nel Fondo Interno Spazio Protetto alla data del 15.12.2004 per il maggior valore della Quota individuato al precedente punto 1.

In caso di riscatto dal lunedì al venerdì (compresi) precedenti le Date di protezione annuali del 14.12.2005, del 13.12.2006 e del 19.12.2007 verrà corrisposto un capitale così determinato:

1. alle Date di protezione annuali del 14.12.2005, del 13.12.2006 e del 19.12.2007 viene individuato il maggior valore fra:
 - a) il 100% del valore unitario della Quota alla relativa Data di protezione annuale;
 - b) il valore protetto della Quota (come di seguito definito) alla relativa Data di protezione annuale;
2. si moltiplica il numero di Quote acquisite dal Contraente nel Fondo Interno Spazio Protetto alla relativa Data di protezione annuale per il maggior valore della Quota individuato al precedente punto 1.

Il valore protetto della Quota alla data del 15.12.2004 è pari al 95% del Valore unitario della Quota Iniziale.

Alle Date di protezione annuali successive il valore protetto della Quota è pari al maggior valore fra:

1. il 95% del valore protetto della Quota alla Data di protezione annuale precedente;
2. il 95% del valore unitario della Quota alla Data di protezione annuale precedente.

Il riscatto può essere esercitato, per qualunque importo anche inferiore al valore di riscatto totale, alle seguenti condizioni:

- a) il controvalore delle Quote riscattate non sia inferiore a 2.500,00 Euro;
- b) il controvalore delle Quote residue complessivamente detenute nel Fondo Interno non sia inferiore a 2.500,00 Euro.

Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti il contratto dovrà essere riscattato integralmente.

Il valore di riscatto parziale verrà determinato secondo le stesse modalità dinanzi indicate. L'operazione di riscatto parziale comporta la cancellazione dal Fondo Interno di un numero di Quote il cui controvalore equivale all'importo richiesto. L'esercizio del diritto di riscatto comporta il conseguente ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte di cui al precedente Art. 12, sulla base del controvalore delle Quote residue.

La Compagnia, in relazione al presente contratto, **non è tenuta ad alcun valore minimo garantito. Esiste la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta sia inferiore al premio versato. Il pagamento della prestazione in caso di riscatto dal lunedì al venerdì (compresi) precedenti le Date di protezione annuali del 15.12.2004, del 14.12.2005, del 13.12.2006 e del 19.12.2007 è condizionato alla solvibilità di Banca Aletti & C. S.p.a. che la Compagnia non garantisce. Rimane a carico del Contraente il rischio di controparte inteso come il rischio che Banca Aletti & C. S.p.a., per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti della Compagnia.**

La Compagnia, qualora ravvisi che la composizione del Fondo Interno Spazio Protetto ad una certa data, se non modificata, non risulti più in grado di corrispondere la prestazione in caso di riscatto dal lunedì al venerdì (compresi) precedenti le Date di protezione annuali del 15.12.2004, del 14.12.2005, del 13.12.2006 e del 19.12.2007, provvederà ad investire il controvalore del Fondo Interno Spazio Protetto a quella data in strumenti finanziari di Emittenti ammessi ai sensi della normativa indicata nel Regolamento del Fondo Mobiliare Interno.

Il pagamento della somma corrispondente al valore di riscatto verrà effettuato esclusivamente in un unico versamento.

Art. 18 – Opzioni alla scadenza. Il pagamento della somma corrispondente alla prestazione in caso di vita a scadenza può avvenire, a scelta del Contraente, sia sotto forma di capitale, sia sotto forma di rendita, sia parte in capitale e parte in rendita.

Nel caso in cui il Contraente scelga il pagamento in forma di rendita, egli potrà scegliere tra le seguenti forme:

- a) rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente, a favore di altra persona;
- c) rendita vitalizia che verrà corrisposta in modo certo per 5 o 10 anni, e successivamente finché l'Assicurato sia in vita.

L'importo della rendita sarà determinato in base alle condizioni in vigore al momento dell'esercizio del diritto d'opzione. Le condizioni saranno pertanto rese note al momento della richiesta da parte del Contraente.

La rendita non potrà essere riscattata durante il periodo di erogazione.

Art. 19 – Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative. Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario. Pertanto per consentire alla Compagnia di eseguire i pagamenti dovuti

dovranno essere comunicate in ogni caso dal Contraente e/o dai Beneficiari le coordinate bancarie.

Dovranno essere consegnati altresì i seguenti documenti:

In caso di riscatto:

- richiesta sottoscritta dal Contraente;
- fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento e fotocopia del codice fiscale del Contraente;
- originale di polizza ed eventuali appendici;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente.

In caso di decesso:

- originale di polizza ed eventuali appendici;
- fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento e fotocopia del codice fiscale dei Beneficiari;
- consenso all'utilizzo dei dati personali dei Beneficiari (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni);
- richiesta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
- certificato di morte dell'Assicurato;
- relazione medica sulle cause di decesso;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o atto di notorietà che attesti la non esistenza di testamento e riporti l'indicazione (se sono i Beneficiari indicati in polizza) degli eredi legittimi; oppure copia autentica del testamento, se esistente, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o atto di notorietà attestante che il testamento è l'ultimo fatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione in caso di Beneficiario minorenne o incapace.

A scadenza:

- originale di polizza ed eventuali appendici;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato;
- dichiarazione che indichi l'opzione scelta;
- fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento e fotocopia del codice fiscale del Beneficiario se diverso dal Contraente.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona – Italia (oppure entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa consegnata presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto). Il pagamento della eventuale cedola annuale avviene entro i 30 giorni successivi alla relativa Data di protezione annuale. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente o dei Beneficiari.

Art. 20 – Pegno. Il Contraente può costituire in pegno il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l'avvenuta costituzione in pegno del credito derivante dal contratto. In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare la relativa annotazione in polizza o su appendice. In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 cod. civ. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 21 – Cessione del contratto. In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 cod. civ. il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l'avvenuta cessione corredata dalla documentazione ad essa inerente. In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione in polizza o su appendice. La Compagnia secondo quanto disposto dall'art. 1409 cod. civ. può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 22 – Beneficiari della prestazione. Il Contraente designa i Beneficiari della prestazione e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, ad eccezione dei casi qui di seguito indicati:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Non può altresì essere modificata la designazione da parte degli eredi dopo la morte del Contraente. In tali casi le operazioni di riscatto e di pegno sul credito richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

Art. 23 – Imposte e tasse. Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

Art. 24 – Foro competente. Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, lo scioglimento e l'esecuzione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l'Assicurato, o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.

Art. 25 – Nuovi Fondi Interni. La Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi Fondi Interni in aggiunta a quello previsto dal presente contratto; di tali nuovi

Fondi Interni il Contraente verrà opportunamente informato e vi potrà accedere con operazioni di investimento o di trasferimento delle Quote. Ciascun nuovo Fondo Interno verrà disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 26 – Variazioni contrattuali. La Compagnia si riserva di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Assicurato. Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), con evidenza degli effetti sugli Assicurati, e comunicate al Contraente stesso. Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà recedere dal contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto alla Compagnia la sua decisione (con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona – Italia), entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte della Compagnia. In mancanza di comunicazione di recesso da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

Art. 27 – Prescrizione. Ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., i diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di un anno che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

Art. 28 – Comunicazioni. La Compagnia provvederà ad inviare annualmente per iscritto al Contraente un estratto conto contenente le seguenti informazioni:

- indicazione del numero di Quote assegnate e del relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
- dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento e del relativo numero e controvalore delle Quote assegnate;
- indicazione del numero di Quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento;
- il valore protetto della Quota (di cui al precedente Art. 17) alla relativa Data di protezione annuale.

La Compagnia si impegna a comunicare al Contraente, su richiesta del medesimo, l'ultimo rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Art. 29 – Legge applicabile al contratto. Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

Leggere attentamente il Regolamento del Fondo Mobiliare Interno prima della sottoscrizione del contratto.

REGOLAMENTO DEL FONDO MOBILIARE INTERNO

Art. 1 – Costituzione e denominazione del Fondo Interno. La Compagnia costituisce un Fondo Interno denominato Spazio Protetto.

A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo Interno, o a seguito dell'eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo Interno eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l'efficiente gestione finanziaria dello stesso nell'interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri Fondi Interni della Compagnia, purché aventi caratteristiche simili ed obiettivi di investimento omogenei.

In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo Interno circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevano per gli stessi, in particolare precisando:

- (i) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
- (ii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell'operazione di fusione, con la specifica indicazione dei criteri seguiti per l'attribuzione delle quote del nuovo Fondo Interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso.

Resta inteso che le eventuali operazioni di fusione, tenuto conto dell'interesse dei Contraenti, non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del Regolamento del Fondo Interno in senso meno favorevole ad essi. La Compagnia provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei Fondi interessati.

La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo Regolamento del Fondo Interno derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2 – Obiettivi, caratteristiche e criteri di investimento del Fondo Interno. La Compagnia può investire il patrimonio del Fondo Interno conformemente a quanto indicato nel d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174, nel provvedimento ISVAP n. 297/96, così come modificato dal provvedimento n. 981G/98, e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 e successive eventuali modifiche.

SPAZIO PROTETTO

L'obiettivo della gestione del Fondo Interno è rap-

presentato dalla redditività degli investimenti con un livello di rischio di tipo medio alto, adeguato ad un orizzonte temporale di medio lungo periodo, nell'ambito di un profilo di diversificazione per aree geografiche, settori e categorie di emittenti, compatibile con la finalità di corrispondere alla scadenza del contratto, in caso di vita dell'Assicurato, un capitale determinato come all'Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione e, in caso di riscatto dal lunedì al venerdì (compresi) precedenti le date del 15.12.2004, del 14.12.2005, del 13.12.2006 e del 19.12.2007, un capitale determinato come all'Art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.

Le attività conferite a fronte dei versamenti su polizze UNIT LINKED poste a copertura delle relative riserve matematiche saranno investite conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174, dal provvedimento ISVAP n. 297/96, così come modificato dal provvedimento n. 981G/98, e dalla circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 e successive eventuali modifiche. È prevista la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo di cui fanno parte la Compagnia o le società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa.

Coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno, e a fini di copertura e di rivalutazione degli investimenti effettuati, è prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati.

Il Fondo Interno può investire esclusivamente in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria delle aree Euro e non Euro, con i limiti imposti dal modello di allocazione dinamica degli investimenti. In linea teorica il Fondo Interno può comunque investire fino al 30% nel comparto azionario. Per la parte del Fondo Interno costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro è prevista l'esposizione al rischio di cambio. Resta inteso che saranno ammessi temporanei superamenti delle soglie indicate dovuti alle dinamiche del mercato, fermo restando l'impegno della Compagnia a limitare tali eccedenze al tempo necessario per rientrare nei limiti fissati.

La volatilità media annua attesa della Quota ritenuta accettabile è pari al 13,29% (livello di rischio di tipo medio alto) ed è ottenuta sulla base della serie storica e dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime.

Le strategie di investimento saranno delineate dalla Compagnia, la quale dovrà individuare le attività oggetto di investimento del patrimonio del Fondo In-

terno, in conformità agli obiettivi ed al profilo di rischio del Fondo stesso ed in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni. È prevista la possibilità di affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Compagnia. In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo Interno e non saranno, comunque, imputabili al Fondo Interno gli oneri derivanti dalla delega della gestione.

Gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui dividendi o sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo Interno concorrono ad incrementare il valore del Fondo Interno a partire dalla data in cui sono maturati.

Art. 3 – Spese inerenti al Fondo Interno. Il Fondo Interno Spazio Protetto in cui vengono investiti i premi prevede spese che determinano una diminuzione del valore netto del Fondo Interno, e di conseguenza del valore netto della Quota quali:

- a) commissioni di gestione applicate dalla Compagnia pari al 2,20% su base annua;
- b) non sono previste commissioni per la garanzia di prestazione minima;
- c) non sono previste commissioni di *overperformance* applicate dalla Compagnia;
- d) oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo Interno ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- e) spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno, di pubblicazione del valore della Quota, nonché spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- f) commissioni di gestione annue applicate dalle S.G.R. con il massimo del 2,60% del valore delle quote degli OICR in cui investe il Fondo Interno; possono inoltre essere previste commissioni di incentivo (*overperformance*) relativamente agli OICR in cui investe il Fondo Interno, calcolate qualora l'incremento percentuale del valore della quota dell'OICR sia superiore alla variazione di un parametro predefinito (benchmark di riferimento).

Le commissioni di gestione annue e di incentivo – applicate sul patrimonio netto dell'OICR – non sono individuabili né quantificabili a priori a causa della numerosità, varietà e variabilità degli investimenti in quote di OICR. Nel caso di retrocessione di tali commissioni a favore della Compagnia, esse non verranno riconosciute al Fondo Interno. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Compagnia potrà rivedere il costo massimo, previa comunicazione al Contraente e fatto salvo il diritto di quest'ultimo di recedere dal contratto

senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione. Le predette commissioni vengono imputate al Fondo Interno, attraverso una diminuzione del suo valore netto, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all'Art. 5.

Art. 4 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno. Il valore complessivo netto del Fondo Interno è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo Interno di cui al precedente Art. 3. La Compagnia calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo Interno conformemente ai seguenti criteri:

- il valore si riferisce sempre al giorno di calcolo, cioè al primo giorno lavorativo precedente a quello di investimento e di attribuzione delle Quote;
- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in strumenti finanziari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati; gli investimenti relativi ai contratti conclusi ma non regolati verranno considerati nel calcolo della successiva valorizzazione.

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo Interno sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
- l'immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- le quote di un OICR presente nel Fondo Interno vengono valorizzate sulla base dell'ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo Interno;
- per i valori mobiliari con valorizzazioni ufficiali disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l'ultimo valore disponibile;

- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale;
- gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui dividendi o sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo Interno concorrono ad incrementare il valore del Fondo Interno a partire dalla data in cui sono maturati.

Art. 5 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione. Il valore unitario della Quota viene calcolato ogni settimana dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato secondo l'Art. 4 del presente Regolamento, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di calcolo, cioè al primo giorno lavorativo precedente a quello di investimento e di attribuzione delle Quote.

Il valore unitario della Quota è pubblicato ogni giorno su "Il Sole 24 Ore" con indicazione della relativa data di riferimento. Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.

Art. 6 – Revisione contabile del Fondo Interno.

La gestione del Fondo Interno è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. n. 136 del 31/03/1975 che accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della Quota.

Art. 7 – Modifiche al presente Regolamento.

La Compagnia si riserva di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Assicurato. Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), con evidenza degli effetti sugli Assicurati, e comunicate al Contraente stesso. È fatto, comunque, salvo il diritto di recesso del Contraente ai sensi e per gli effetti dell'Art. 26 delle Condizioni di Assicurazione.

SPAZIO PROTETTO È UN PRODOTTO DI
BPV VITA S.p.A.



BPV VITA S.P.A. - SEDE LEGALE: VIA MEUCCI, 5 - 37135 VERONA (ITALIA) - DIREZIONE OPERATIVA: VIA PIRANDELLO, 37 - 37138 VERONA (ITALIA) - TEL. 0458 391 111 - FAX 0458 391 112
CODICE FISCALE/P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA 03035950231 - R.E.A. VERONA N. 304197 - CAPITALE SOCIALE EURO 57.600.000 INTERAMENTE
VERSATO - IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO ISVAP N. 1762 DEL 21 DICEMBRE 2000 - G.U. N. 1 DEL 2 GENNAIO 2001

